

REGOLAMENTO (CE) N. 1259/94 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2617/93 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10, paragrafo 3 e 20, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3300/93 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione necessarie per attuare le norme di commercializzazione delle uova;

considerando che è opportuno modificare le disposizioni relative alle indicazioni sugli imballaggi delle uova « Extra », tenendo conto dei casi in cui ci si avvalga dell'indicazione facoltativa relativa alla data di imballaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1274/91, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

• 1. La fascetta o l'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90 deve essere stampata o apposta in modo tale che nessuna indicazione riportata sull'imballaggio sia resa invisibile da detta fascetta o etichetta. Sulla fascetta o sull'etichetta è stampata, in caratteri corsivi di almeno un centimetro d'altezza, l'indicazione "extra", seguita dalle parole "fino al" e dalle due serie di cifre specificate all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, indicanti il settimo giorno successivo alla data dell'imballaggio.

Se sull'imballaggio è indicata la data dell'imballaggio, la suddetta dicitura può essere sostituita dalla dicitura seguente :

"extra al settimo giorno dopo l'imballaggio".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 52.